



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 27 DEL 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **Giugno**, alle ore **18:00**, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, il Consiglio Comunale si è riunito **in videoconferenza** ai sensi del decreto sindacale n. 38/16.10.2020 in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione. La registrazione della seduta è resa accessibile al pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale contestualmente alla pubblicazione del presente verbale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MONTI ALESSANDRO	X		FERRARI FILIPPO	X	
GNOCCHI MARIA ROSA	X		LOMBARDI MANUELA	X	
SABATELLA MARCO	X		DI GREGORIO VLADIMIRO	X	
VITALE EMANUELE		X	MOSCATIELLO MIMMA	X	
MELFI DANIELA		X	MAULINI CLAUDIO	X	
TAMBURINI MASSIMO	X		BRUSON ANNALISA	X	
RUFFONI LUCA	X				

Numero totale PRESENTI: **11** – ASSENTI: **2**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO **DR. SSA GIULIA DI NUZZO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALESSANDRO MONTI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Baveno è operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emanati dal Governo e dalle Autorità locali;

Richiamato l'art. 6 del D.L. 73 del 25.05.2021 il quale prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della

medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”

Visto che dall'assegnazione provvisoria, la quota a favore del Comune di Baveno, ai sensi suddetta disposizione è pari ad €. 123.326,00;

Ritenuto opportuno, anche per l'annualità di competenza 2021, introdurre, una riduzione tariffaria per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 sono state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

Considerato che detta riduzione riguarderà le utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021 e si configura tra le agevolazioni di cui al 2° comma dell'art. 26 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17/2020 e modificato con il precedente atto deliberativo e che tale riduzione troverà copertura nell'assegnazione fatta con il D.L. 73/2020 fino all'importo di € 123.326,00 e l'eventuale eccedenza sarà posta a carico della fiscalità generale del Comune;

Ritenuto pertanto procedere all'applicazione di una riduzione della parte variabile della tariffa alle attività interessate dalle disposizioni restrittive emesse a seguito dell'emergenza da covid-19 anche nel corso dell'anno 2021;

Richiamato inoltre l'art. 53 del D.L. 73/2021 che attribuisce al Comune risorse per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno; tali risorse possono essere utilizzate anche per concedere agevolazioni TARI alle utenze domestiche, come peraltro confermato dal comunicato IFEL del 16 giugno 2021;

Visto il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021 validato dal competente Ente di Governo dell'ambito ed approvato con il proprio precedente atto deliberativo in questa stessa seduta;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ai sensi D.Leg.vo 152/2006 come modificato dal D.Leg.vo 116/2020;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Evidenziato che il medesimo D.L. 41/2021 all'art. 30 comma 5 prevede altresì che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 238, comma 10 del d.Leg.vo 152/2006 deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione;

Visto quindi il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato in questa stessa seduta ed il Regolamento generale delle Entrate locali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 30.07.2020;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in*

sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamata la propria deliberazione n. 9 in data 25.02.2021 con la quale questo Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023;

Visto il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 04.03.2020 reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Udita l'illustrazione del Sindaco;

Uditi gli interventi:

Il Consigliere di GREGORIO (Gruppo Comunisti per Baveno), in merito alle percentuali di ripartizioni

tra le varie categorie, se trattasi di scelta politica.

Il Sindaco precisa che si è valutata la maggiore o minore penalizzazione delle categorie colpite dal lockdown.

Udite le dichiarazioni di voti che si riportano:

Ruffoni per il gruppo "Baveno in Comune": Favorevole;

Di Gregorio per il gruppo "Comunisti per Baveno": Favorevole;

CON VOTI favorevoli n. 11 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Di riconoscere, limitatamente all'anno 2021, alle utenze non domestiche, maggiormente interessate dai provvedimenti restrittivi emessi e che hanno subito un rilevante calo dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria in atto, una riduzione della parte variabile della tariffa nelle seguenti misure:

- Categoria 2 riduzione parte variabile 50%
"codici ateco 55.30.00 – 93.11.90 – 47.11.00 – 47.30.00 – 93.21.00"
- Categoria 3 riduzione parte variabile 50%
"codici ateco 92.72.1"
- Categoria 5 riduzione parte variabile 70%
- Categoria 6 riduzione parte variabile 70%
- Categoria 12 riduzione parte variabile 10%
"codici ateco 96.02.01 – 96.02.02"
- Categoria 16 riduzione parte variabile 40%
- Categoria 17 riduzione parte variabile 40%

4) Di dare atto che detta agevolazione è posta a carico del contributo del Ministero ai sensi art. 6 D.L. 73/2021 fino all'importo provvisoriamente assegnato di €. 123.326,00 e l'eventuale eccedenza sarà posta a carico del Bilancio dell'Ente con risorse proprie ed in nessun caso è posta a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

5) Di riconoscere alle utenze domestiche eventuali riduzioni tariffarie finanziabili con le risorse di cui all'art. 53 D.L. 73/2021.

6) Di dare atto altresì che le ulteriori minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano anch'esse copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2021/2023.

7) Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021.

8) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata con il presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario validato dall'Ente territorialmente competente come risulta dal proprio precedente atto deliberativo.

9) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, nella misura del 5% il cui versamento è effettuato ai sensi D.M.E.F. del 01.07.2020 e del 21.10.2020.

10) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di provvedere all'adozione degli adempimenti successivi,

Con separata votazione che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 11 resi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Deliberazione n. 27 del 30-06-2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ALESSANDRO MONTI

Il Segretario
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIULIA DI NUZZO



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 14-06-2021

Il Responsabile del Servizio
CIGALOTTI IVANA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 14-06-2021

Il Responsabile del Servizio
CIGALOTTI IVANA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.27 DEL 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 15-07-2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 30-07-2021,

Addì, 15-07-2021

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

TARIFE TARI ANNO 2021 - UTENZE DOMESTICHE

Approvate con deliberazione del C.C. n' ____ in data
30.06.2021

Domestiche residenti		Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile €.
		n' componenti nuclei familiari	
1		1,037700	54,415300
2		1,210600	108,830600
3		1,334100	136,038200
4		1,433000	136,038200
5		1,531800	167,327000
6		1,605900	196,575300
7		1,605900	196,575300
8		1,605900	196,575300
Domestiche non residenti			
Abitazioni fino a 30 mq.	2	1,210600	108,830600
oltre 30 mq.	3	1,334100	136,038200

TARIFE TARI ANNO 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE

Approvate con deliberazione del C.C. n' __ in data 30.06.2021

		N' UTENZE	Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile €/mq	TARIFFA TOTALE €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	8	1,441600	0,796700	2,238300
2	Campeggi, distributori carburanti	29	1,328500	0,836500	2,165000
3	Stabilimenti balneari	1	1,780800	0,986400	2,767200
4	Esposizioni, autosaloni	14	1,215400	0,673400	1,888800
5	Alberghi con ristorante	18	3,759400	2,073200	5,832600
6	Alberghi senza ristorante	63	2,572200	1,420700	3,992900
7	Case di cura e riposo	0			0,000000
8	Uffici, agenzie, studi professionali	92	3,194100	1,764100	4,958200
9	Banche ed istituti di credito	3	1,639400	0,906700	2,546100
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	25	3,137500	1,729900	4,867400
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7	4,296400	2,361600	6,658000
12	Attiv.artigian. tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettric, parrucch.)	46	2,939700	1,612300	4,552000
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	18	3,278900	1,798200	5,077100
14	Attività industriali con capannoni di produzione	59	2,572200	1,422600	3,994800
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	21	3,081000	1,692000	4,773000
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	35	9,582200	6,020500	15,602700
17	Bar, caffè, pasticceria	45	7,207800	4,525800	11,733600
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10	6,727300	3,708300	10,435600
19	Plurilicenze, alimentari e/o miste	0			0,000000
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4	11,984800	7,545600	19,530400
21	Discoteche, night club	2	4,635600	2,551200	7,186800

COMUNE DI BAVENO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

ART.239 DLGS 267/2000

Verbale n. 14 del 25.06.2021

Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 D.L. 18/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2020.

Il Revisore unico del conto del Comune di Baveno, Massimo Iaretti, nominato con delibera consiliare n. 8 del 18.04.2019, ricevuti i documenti relativi a richiesta di parere da parte dell'Ente,

Vista

- La bozza di delibera di C.C. di cui all'oggetto, da discutersi nella seduta del 30.06.2021;

Considerato

- Che l'Ente di governo dell'Ambito, in data 23/06/2021, ha trasmesso al Comune la deliberazione di Assemblea Consortile con la quale sono stati validati i Piani Economici Finanziari anno 2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR tra cui anche il PEF del Comune di Baveno che si richiama e che verrà sottoposto a presa d'atto da parte del C.C.;
- Che tenendo conto del piano economico finanziario, l'amministrazione ha predisposto le nuove tariffe della TARI, con distinzione tra utenze domestiche e non domestiche così come previsto;
- Che il D.L. 73 del 25.05.2021 relativamente all'emergenza sanitaria stanziava un fondo per permettere agli enti locali di concedere delle riduzioni tariffarie, assegnando l'ammontare di competenza per Comune; lo stesso DL prevede la possibilità di ampliare le riduzioni;
- Che nella predisposizione di tali tariffe l'amministrazione ha tenuto conto di questa previsione normativa di cui al punto precedente, ed è stata prevista una riduzione di tariffa per alcune attività economiche distinte per categoria produttiva e colpite dall'emergenza sanitaria;
- Che l'approvazione di un nuovo piano tariffario è atto dovuto dalla L.296/2006 art.1 comma 169, e deve essere seguito lo specifico iter di trasmissione ministeriale e di pubblicazione;

Sentito

Il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Sig.ra Cigalotti Ivana;

Esprime parere

Favorevole per quanto riguarda la delibera di cui all'oggetto.

Gattinara, 25.06.2021

IL REVISORE **Dr. Massimo Iaretti**

